

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno IV

Mogadiscio, 6 febbraio 1960

Suppl. N. 1 al N. 2

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1960, n. 8 rep. *Delega al Governo per l'emana-
zione di provvedimenti fiscali.*

179

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

-- Mogadiscio --



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA

LEGGE 6 febbraio 1960, n. 8 rep.

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti fiscali.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa:

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, con decreti legislativi, i provvedimenti fiscali che si renderanno indispensabili per il reperimento dei fondi necessari per la costituzione dell'Esercito Nazionale e per quanto altro connesso con l'Indipendenza.

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 ha la durata di mesi tre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 6 febbraio 1960.

L'AMMINISTRATORE
Mario Di Stefano

Il Primo Ministro
ABDULAH I ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.